



19029/17

01/03/2017

ESSENTE REDAZIONE
ESSENTE REDAZIONE
ESSENTE REDAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 20405/2011

- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Presidente - Cron. 19029
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - Rep.
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere - Ud. 29/03/2017
- Dott. ADRIANA DORONZO - Rel. Consigliere - CC
- Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 20405-2011 proposto da:

MARIO C.F. , nella qualità di
ultimo titolare del ,

EM

, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

2017

1333

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. -

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura
Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO
MARITATO, giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

EQUITALIA GERIT S.P.A. c.f. 00410080584;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 90/2011 del TRIBUNALE di
VITERBO, depositata il 09/02/2011 R.G.N. 360/2010.

guy



Rilevato che:

Mario () ricorre per la cassazione della sentenza resa dal Tribunale di Viterbo, in data 9/2/2011, nel contraddittorio con l'Inps e Equitalia Gerit s.p.a., con cui è stata dichiarata inammissibile l'opposizione da lui proposta, con ricorso depositato l'1/3/2010, contro l'intimazione di pagamento notificato in data 19/1/2010 ed avente ad oggetto le somme portate nella cartella di pagamento, già notificata;

il Tribunale ha qualificato l'opposizione contro l'avviso di pagamento, previsto dal d.p.r. 29/9/1973, n.602, art.50, comma 2°, come modificato dal D.Lgs. n. 46/1999, art. 16, nonché dal D.Lgs. 27/4/2001, n. 193, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.proc.civ., la quale doveva essere proposta nel termine di 20 giorni dalla notificazione dell'atto; il decorso di tale termine rendeva l'opposizione inammissibile;

il ricorso per cassazione è fondato su tre motivi, illustrati da memoria; l'Inps, anche per conto della società di cartolarizzazione dei crediti, resiste con controricorso, mentre non svolge attività difensiva Equitalia Gerit s.p.a.;

il primo motivo di ricorso è inammissibile: con esso invero la parte contesta la qualificazione data al suo ricorso dal giudice di merito, il quale non avrebbe considerato che ciò che si faceva valere non era la mera irregolarità formale della notifica dell'intimazione di pagamento, bensì la sua inesistenza in quanto la relata di notifica non risultava apposta in calce all'intimazione, come dispone l'art. 148 cod.proc.civ. ma nel suo frontespizio;

la parte tuttavia non riporta nel ricorso l'atto di intimazione, non lo deposita, né fornisce precise indicazioni per un suo facile reperimento nei fascicoli di parte o d'ufficio delle precedenti fasi del

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a long horizontal stroke and a curved line underneath.



giudizio: così facendo non assolve il duplice onere, rispettivamente previsto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), imposto al fine di porre il giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726);

tali adempimenti appaiono viepiù necessari a fronte della motivazione della corte territoriale la quale ha ritenuto che la relata di notifica era stata apposta sullo stesso foglio dell'atto di intimazione di pagamento, sì da consentire alla parte la conoscenza integrale dell'atto;

il secondo motivo, fondato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 6°, d.lgs. n. 46/1999, e sul presupposto che l'esecutorietà del ruolo era stata sospesa dal giudice del tribunale di Viterbo, è infondato, poiché correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il provvedimento di sospensione ha cessato di produrre i suoi effetti in conseguenza dell'emissione della sentenza n. 593 del 2007, non oggetto di provvedimento di inibitoria da parte della Corte d'appello;

trovano applicazione i principi che regolano i rapporti tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed esecuzione, con la conseguenza che, qualora sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in base alla quale era stata iniziata l'azione esecutiva il giudizio di primo grado si concluda con il rigetto dell'opposizione, cessano gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione e, perciò, della sospensione dell'esecuzione nel frattempo disposta dal giudice dell'esecuzione, in quanto il decreto ingiuntivo riprende forza di titolo esecutivo, con il

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



conseguenziale effetto della possibile riassunzione del procedimento esecutivo precedentemente sospeso (Cass. 3/9/2007, n. 18539);

applicando questi principi al giudizio di opposizione contro la cartella di pagamento, la sospensione dell'esecutività della cartella opposta, in quanto provvedimento endoprocedimentale destinato a rimanere assorbito nella decisione di merito, cessa i suoi effetti qualora il giudizio di primo grado si concluda con il rigetto dell'opposizione, con la conseguenza che il titolo opposto riprende forza di titolo esecutivo;

il terzo motivo, con il quale la parte lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 del cod.proc.civ. nella parte in cui la Corte territoriale ha liquidato le spese (ponendole a suo carico) in maniera onnicomprensiva, senza indicare le singole voci e i relativi importi, è inammissibile: in tema di controllo della legittimità della pronuncia di condanna alle spese del giudizio, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonché le singole spese asseritamente non riconosciute (Cass. 8/09/2003, n. 13098; Cass. 2/10/2014, n. 20808);

l'impugnazione deve dunque essere rigettata ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Nessun provvedimento sulle spese deve adottarsi nei confronti della parte che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2700,00 per compensi professionali e € 100 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.

Nulla sulle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 29 marzo 2017

Il Presidente

Dr. Giovanni Mammone

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLLETTA
Depositato in Cancelleria



31 LUG. 2017
ccci,

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLLETTA